

SIPROIMI PESCOENNATARO - GARA CIG 84525565DE

RISPOSTA:

SI REPUTANO AMMESSE TUTTE LE FORME DI AGGREGAZIONE, ANCHE TEMPORANEE, CONSENTITE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E ISTITUITE NELLE FORME RICHIESTE DALLA NORMATIVA STESSA.

NEL CASO RAPPRESENTATO, LA CONVENZIONE O UN PROTOCOLLO D'INTESA, NON PUO' ESSERE CONSIDERATA UNA FORMA DI AGGREGAZIONE.

E' NECESSARIA LA COSTITUZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA oppure,

nel caso di aggregazione non ancora costituita:

a) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o con funzioni di capogruppo;
- o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo, **i requisiti tecnico professionali** devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, e comunque in relazione alle quote di partecipazione alla RTI.

Il requisito di capacità tecnica e professionale è valutato ai sensi dell'art. 47 del Codice.